

VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con L. n. 27/2020
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 08 Maggio 2020, si sono confrontati con modalità telematica, a causa di emergenza Covid-19:

Comifar Distribuzione S.p.A., con sede legale in Novate Milanese (MI), Via Fratelli Di Dio n. 2, C.F. 00165110248 e P.IVA n. 10406510155, rappresentata da Giorgio Nicolis, Rosanna Miano, Lorenza Silvestri, Mario Gentiluomo e Maria Elisabetta Russo,

(d'ora in poi anche "Comifar" e/o "l'Azienda");

e

- ✓ FILCAMS-CGIL, nella persona di Antonelli Federico;
- ✓ FISASCAT CISL, nella persona di Dario Campeotto;
- ✓ UILTUCS, nella persona di Antonio Vargiu,

Partecipano, altresì, in collegamento da remoto, una rappresentanza delle RSA/RSU aziendali e dei rappresentanti territoriali delle OO.SS..

(d'ora in poi anche "OO.SS.");

Di seguito indicate congiuntamente come "le Parti",

Premesso che

- a) Comifar svolge attività di commercio e distribuzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, pertanto la sua attività è funzionale ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità ed essenziali;
- b) Per proseguire la propria attività durante la fase emergenziale causata dall'epidemia Coronavirus Covid-19 e attenuare la promiscuità fra le persone, nel rispetto delle misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia, Comifar ha:
 - adottato regimi orari di turnazione che hanno scaglionato la presenza contemporanea di più lavoratori sul luogo di lavoro;
 - rimodulato i servizi offerti ai Clienti (a titolo esemplificativo, sono stati temporaneamente sospesi le attività di lavorazione Resi a Clienti, il c.d. "ri giro mancanti" tra le U.D. del Gruppo e i c.d. "allestimenti intermedi");
- c) Le ordinanze e le decretazioni d'urgenza emanate a livello nazionale e regionale per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica, comportanti anche misure restrittive allo spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale e regionale, nonché le misure di cui alla precedente lettera b), hanno comportato inevitabili ripercussioni sulle vendite e sui servizi aggiuntivi ai Clienti di Comifar e, quindi, dirette conseguenze sulla sostenibilità aziendale, oltre che riflessi sui livelli occupazionali attualmente in forza alla stessa;
- d) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato, pari a n. 1.500 lavoratori, per un periodo dal 11 Maggio 2020 al 31 Agosto 2020 (eccetto Torino, che decorrerà dal 30 Marzo 2020), nelle unità produttive e secondo le modalità indicate nell'allegato 1 (Allegato 1);

- e) In data 06 Maggio e in data odierna la Società ha fornito alle OO.SS chiarimenti rispetto alla situazione aziendale e alle motivazioni che hanno determinato la decisione di procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga;
- f) Comifar non può usufruire degli altri strumenti ordinari previsti nel D.lgs. n. 148/2015;
- g) Le Parti, al fine di ridurre al minimo l'impatto sociale derivante dallo stato di crisi in atto, ritengono sussistere tutti le condizioni affinché Comifar formuli istanza di concessione di Cassa Integrazione Guadagni In Deroga (CIGD), ai sensi dell'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con L. n. 27/2020.

Tutto ciò premesso

E le premesse formano parte integrante del presente accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

- 1) La riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori, ma ascrivibile direttamente e indirettamente al fenomeno epidemologico COVID-19 e alle misure di contenimento previste dalle autorità preposte, pertanto le Parti, non potendo Comifar fare ricorso, per le unità produttive e per i lavoratori interessati, alle tutele previste in materia di ammortizzatori ordinari, ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con L. n. 27/2020.
- 2) Le OO.SS. firmatarie prendono atto della richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) formulata dalla Società, con sospensione a zero ore/riduzione oraria, su base giornaliera, settimanale o mensile in funzione dell'organizzazione aziendale dal 11 Maggio 2020 al 31 Agosto 2020 (eccetto Torino, che decorrerà dal 30 Marzo 2020), per n. 1.500 lavoratori operanti presso le unità produttive, come indicato in allegato.
- 3) Si precisa che il trattamento di integrazione salariale in deroga:
 - sarà richiesto per i tutti i lavoratori che risultano alle dipendenze della Società alla data del 17 Marzo 2020, ai sensi dell'art. 41, co. 1 e 2, DL n. 23/2020, compresi i lavoratori a termine entro i limiti di durata del rapporto di lavoro sottostante, prorogabile ex art. 19-*bis*, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con L. n. 27/2020;
 - non sarà richiesto per Dirigenti, personale assente per le seguenti causali: maternità anticipata e obbligatoria, congedi parentali, congedo retribuito, congedo straordinario, aspettativa non retribuita (al termine della causale di sospensione, il personale verrà coinvolto nell'utilizzo degli ammortizzatori sociali), personale infungibile (addetti reparto manutenzione delle U.D. Novate Milanese (MI) e Paese (TV); Supplier Return Specialist; Network Specialist).
- 4) Le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione a zero ore/riduzione oraria possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. Tale proroga sarà assoggettata a un nuovo accordo preliminarmente stipulato con le OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo.
- 5) Comifar attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato.
- 6) Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con L. n. 27/2020;
- 7) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- 8) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.

- 9) Le modalità di applicazione e di gestione della Cassa integrazione in deroga (CIGD) saranno oggetto di specifico accordo che verrà sottoscritto tra le Parti.
- 10) Allegati al presente accordo sono:
- a) Allegato 1: riepilogo Unità Distributive / Sedi coinvolte, durata, periodo;
 - b) Dettaglio personale interessato ed entità della riduzione, per singola Sede/Unità Distributiva interessata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comifar Distribuzione S.p.A.



Confcommercio

OO.SS.



ALLEGATO 1

SEDE / U.D.	PERIODO		DURATA
	DAL	AL	
Belfiore (TV)	11/05/2020	31/08/2020	13 settimane
Bologna	11/05/2020	31/08/2020	13 settimane
Carinaro	11/05/2020	31/08/2020	9 settimane
Ellera Umbra	11/05/2020	31/08/2020	9 settimane
Lamezia Terme	11/05/2020	31/08/2020	9 settimane
Martina Franca	11/05/2020	31/08/2020	9 settimane
Misterbianco	11/05/2020	31/08/2020	9 settimane
Modugno	11/05/2020	31/08/2020	9 settimane
Mondolfo di Marotta	11/05/2020	31/08/2020	9 settimane
Novate Milanese (MI)	11/05/2020	31/08/2020	13 settimane
Paese (TV)	11/05/2020	31/08/2020	13 settimane
Palermo	11/05/2020	31/08/2020	9 settimane
Pavia	11/05/2020	31/08/2020	13 settimane
Pescia	11/05/2020	31/08/2020	9 settimane
Piacenza	11/05/2020	31/08/2020	13 settimane
Roma Morozzo	11/05/2020	31/08/2020	9 settimane
Roma Tiburtina	11/05/2020	31/08/2020	9 settimane
Teramo	11/05/2020	31/08/2020	9 settimane
Torino	30/03/2020	31/08/2020	9 settimane
Trieste	11/05/2020	31/08/2020	9 settimane
Venticano	11/05/2020	31/08/2020	9 settimane